

TABELLA COMPLESSIVA DELLE ESENZIONI PER LE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Per le prestazioni in Pronto Soccorso vedasi [Nota 1](#)

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi dell'Allegato 8-bis del D.P.C.M. 12.01.2017	Malattie croniche	Esenzione nazionale	Come da Allegato 8-bis del D.P.C.M. del 12.01.2017	Si	Esenzione per le prestazioni correlate alle patologie
Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi dell'Allegato 7 del D.P.C.M. 12.01.2017	Malattie Rare	Esenzione nazionale	Come da Allegato 7 del D.P.C.M. del 12.01.2017	Si	Esenzione per le prestazioni correlate alle patologie
Prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (ex art. 5 comma 2 del D.M. 18.05.2001 n. 279)	Malattie Rare	Esenzione nazionale	R99	No	Nel caso di soggetti per i quali è stato formulato dallo specialista un sospetto diagnostico di malattia rara, è sufficiente l'indicazione del codice R e del sub-codice 99. Gli stessi caratteri identificativi dovranno essere usati per la codifica delle indagini genetiche sui familiari dell'assistito quando necessarie per diagnosticare (all'assistito) una malattia rara di origine ereditaria.
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art. 6 comma 1 del D.M. 01.02.1991 e dell'art. 1 della L. n. 791/1980). Hanno diritto all'esenzione G01 anche gli assistiti cui sia riconosciuto lo status di perseguitato politico antifascista o razziale , titolari di assegno vitalizio di benemerita (art. 8-ter della Legge 96/1955, modificata dalla Legge n. 61/1967)	Invalidità Guerra	Esenzione nazionale	G01	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art. 6 comma 2 del D.M. 01.02.1991)	Invalidità Guerra	Esenzione nazionale	G02	Si	Esenzione per le prestazioni correlate alla patologia invalidante
Grandi invalidi del lavoro - dall'80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 del D.M. 01.02.1991)	Invalidità Lavoro	Esenzione nazionale	L01	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 del D.M. 01.02.1991)	Invalidità Lavoro	Esenzione nazionale	L02	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 - dall'1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 del D.M. 01.02.1991)	Invalidità Lavoro	Esenzione nazionale	L03	Si	Esenzione per le prestazioni correlate alla patologia invalidante
Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 del D.M. 01.02.1991)	Lavoro	Esenzione nazionale	L04	No	Esenzione per le prestazioni correlate all'infortunio sul lavoro o malattia professionale. L'esenzione non si estende ai soggetti non assicurati INAIL (parere del Ministero della Salute prot. 2118 del 21.01.2015)
Esenzione, nel caso di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, per gli operatori delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Protezione Civile, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale , ex art. 27 quater 1 della L.R. n. 33/2009 (introdotto dall'art. 18 della L.R. n. 23/2019). Normativa recepita con DGR 4251 del 01/02/2021. L'esenzione L05 non opera per le prestazioni soggette a copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro (che hanno già una propria disciplina: codice di esenzione nazionale L04).		Esenzione regionale	L05	No	<ul style="list-style-type: none"> Esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale strettamente correlate all'infortunio. Esonero dal pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso anche in caso di dimissione in codice bianco. L'esenzione può essere utilizzata durante l'infortunio, sino alla chiusura dello stesso, per la durata massima di un anno a decorrere dal giorno dell'evento traumatico. Il controllo del rispetto della durata massima dell'esenzione è a carico del prescrittore.
Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1ª categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 6 comma 1 del D.M. 01.02.1991)	Invalidità Servizio	Esenzione nazionale	S01	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2ª alla 5ª (ex art. 6 comma 1 del D.M. 01.02.1991)	Invalidità Servizio	Esenzione nazionale	S02	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª (ex art. 6 comma 2 del D.M. 01.02.1991)	Invalidità Servizio	Esenzione nazionale	S03	Si	Esenzione per le prestazioni correlate alla patologia invalidante
Servizio civile reso in sostituzione della leva obbligatoria eventualmente riattivata in caso di guerra o grave crisi internazionale (ex art. 2013 del D. Lgs. n. 66/2010)	Servizio	Esenzione nazionale	S04	No	Esenzione per le prestazioni richieste
Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 del DM 1.2.1991)	Invalidità Civile	Esenzione nazionale	C01	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 del DM 1.2.1991)	Invalidità Civile	Esenzione nazionale	C02	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 del DM 1.2.1991)	Invalidità Civile	Esenzione nazionale	C03	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ai sensi dell'art. 1 della L. 289/90 (ex art. 5 D. Lgs. 124/98)	Invalidità Civile	Esenzione nazionale	C04	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla commissione invalidi ciechi civili (ex art. 6 del DM 1.2.1991) - (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99)	Invalidità Civile	Esenzione nazionale	C05	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Sordi (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) - art. 6 del DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99, L.95/2006.	Invalidità Civile	Esenzione nazionale	C06	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Prestazioni richieste in sede di verifica dell'invalidità civile	Invalidità Civile	Esenzione nazionale	C07	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 210/92 e D. Lgs. 124/1998)	Danneggiati	Esenzione nazionale	N01	Si	Esenzione per le prestazioni correlate alle lesioni o infermità
Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) Vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243)	Vittime	Esenzione nazionale	V01	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità >80% ex art. 4 della l. 206/2004)	Vittime	Esenzione nazionale	V02	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Esente per stato di gravidanza (ex DPCM 12.1.2017) - in epoca pre-concezionale	Maternità	Esenzione nazionale	M00	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Esente per stato di gravidanza (ex DPCM 12.1.2017) - in gravidanza ordinaria	Maternità	Esenzione nazionale	Mnn (da M01 a M41) così composto: M + nn (settimana di gravidanza)	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
Esente per stato di gravidanza (ex DPCM 12.1.2017) – in gravidanza ordinaria (se non è nota la settimana di gravidanza)	Maternità	Esenzione nazionale <i>(Nota 2)</i>	M99	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Esente per stato di in gravidanza a rischio (ex DPCM 12.1.2017)	Maternità	Esenzione nazionale	M50	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Ulteriori prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante (D.M. 22 febbraio 1984 ed altre normative di settore)	Maternità	Esenzione nazionale	M52	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Esente nel periodo del puerperio : dal parto fino al termine delle 8 settimane successive (ex DPCM 12.1.2017, DGR n. 1046 del 17.12.2018, DGR n. 268 del 2018, Decreto del D.G. Welfare n. 14243 del 05/10/2018) (per le donne residenti in Regione Lombardia)	Maternità	Esenzione regionale <i>(Nota 9)</i>	M60	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Prestazioni diagnostiche nell'ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione (ex art. 1 comma 4 lett. a del D. Lgs. 124/1998)	Diagnosi precoce	Esenzione nazionale	D01	No	Esenzione per le prestazioni correlate allo screening
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - citologico	Diagnosi precoce	Esenzione nazionale	D02	No	Esenzione per pap test ogni 3 anni per le donne tra i 25 e 65 anni di età Parere del Ministero della Salute prot. 14576 del 15.05.2015: l'età indicata dalla normativa "va considerata come limite minimo e/o massimo per l'esecuzione dell'esame a carico del SSN. Pertanto l'esenzione potrà essere fatta valere dall'assistita dal giorno successivo al compimento del 25° anno di età, fino al giorno antecedente il compimento dei 65 anni".
Prestazioni diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - mammografico	Diagnosi precoce	Esenzione nazionale	D03	No	Esenzione per mammografie ogni 2 anni per le donne tra i 45 e 69 anni di età
Prestazioni di diagnostiche per la diagnosi precoce dei tumori (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000) - colorettale	Diagnosi precoce	Esenzione nazionale	D04	No	Colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e della popolazione a rischio, individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità
Prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella (ex art. 85 comma 4 della L. 388/2000)	Diagnosi precoce	Esenzione nazionale	D05	No	Esenzione per le prestazioni di secondo livello richieste qualora lo specialista lo richieda

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
Prestazioni incluse nel protocollo della campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti operanti nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo (ex D.M. 22 ottobre 2002)	Diagnosi precoce	Esenzione nazionale	D06	No	Esenzione per prestazioni specifiche
Prestazioni di screening per la diagnosi precoce e la prevenzione collettiva delle infezioni sessualmente trasmesse da erogarsi presso i soli Centri IST (CRH/MTS) di ASST e IRCCS pubblici (ex DGR X/6968 del 31/7/2018) (per gli assistiti residenti in Regione Lombardia)	Diagnosi precoce	Esenzione regionale (Nota 10)	D98	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla DGR X/6968 del 31/7/2018, dal decreto del DG Welfare n. 5617 del 17/04/2019
Prestazioni diagnostiche correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella/ovaio in pazienti con riscontro di rischio eredo-familiare (DGR 3993 del 2015 - Allegato A, punto 9.3, e art. 1 comma 4 lett. a del D. Lgs. 124/1998). Per le <u>donne</u> che, a seguito di test genetici, risultano essere portatrici di mutazioni patogeniche dei geni BRCA1 o BRCA2. Ai sensi della DGR n. 7755 del 28/12/2022, gli <u>uomini</u> portatori di mutazioni patogeniche dei geni BRCA1 o BRCA2, anche se sani, vengano inseriti in programmi di sorveglianza specifici volti alla diagnosi precoce e prevenzione dell'insorgenza del tumore alla mammella . (per residenti in Lombardia, iscritti al SSR)	Diagnosi precoce	Esenzione regionale (Nota 10)	D99	Si	Per le donne: esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale correlate alla prevenzione dell'insorgenza del tumore della mammella e/o dell'ovaio indicate dalla DGR 3993 del 2015 (Allegato A, punto 9.3) Per i soggetti di sesso maschile: esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale correlate alla prevenzione dell'insorgenza del tumore alla mammella, come previsto dalla citata DGR n. 3993 del 4/8/2015, per quanto applicabile e secondo indicazione clinica.
Prestazioni specialistiche correlate all'attività di donazione (ex art. 1 comma 5 lett. c del D. Lgs. 124/1998)	Donazione	Esenzione nazionale	T01	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1, comma 5 lett. b del D. Lgs. 124/1998 – prima parte)	HIV	Esenzione nazionale	B01	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del D. Lgs. 124/1998 – seconda parte)	Prevenzione	Esenzione nazionale	P01	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro – attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 comma 4 lett. b del D. Lgs. 124/1998 – ultima parte)	Prevenzione	Esenzione nazionale	P02	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. b del D. Lgs. 124/1998 – prima parte); profilassi antitubercolare (ex DPR 7.11.2001, n.465).	Prevenzione	Esenzione nazionale	P03	No	Esenzione per le prestazioni previste dalla normativa vigente
Assistito > 65 anni e < 6 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 € (ex L. 24.12.1993, n. 537)	Reddito	Esenzione nazionale (Nota 3)	E01	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Assistito > 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra 36.151,98 e 38.500,00 €	Reddito	Esenzione regionale	E05	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
<p>Soggetti minori di anni 14, indipendentemente dal reddito familiare (Categoria introdotta con la D.G.R. VIII/4750 del 18.5. 2007)</p> <p>L'esenzione si applica anche ai minori di anni 14 stranieri non regolarmente soggiornanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai 6 ai 14 anni; - anche prima dei 6 anni nel caso di minore NON indigente (se è indigente si applica l'esenzione X23) <p>(DGR 1185 del 2013, Circolare del Ministero della Salute 0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDS-P, nota regionale G1.2022.0043389 del 26/10/2022)</p>	Minori	Esenzione regionale	E11	Registrazione automatica su NAR	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
<p>Disoccupati che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, indipendentemente dalla esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro, e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico, per il periodo di durata di tale condizione (DGR XI/7895 del 06.02.2023, di esecuzione di un'ordinanza del Tribunale di Milano).</p> <p>L'esenzione a favore dei cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale può essere riconosciuta per un periodo limitato dalla richiesta di asilo tramite l'attribuzione del codice E02 (equiparazione ai disoccupati) (D. Lgs. 142/2015, note del Ministero della Salute 0020029-P- del 10/07/2015 e 0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDS-P)</p>	Reddito	Esenzione nazionale (Nota 4)	E02	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
Disoccupati che abbiano cessato un'attività di lavoro dipendente, non ne abbiano altra in corso e che abbiano reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno , ed ai familiari a loro carico , per il periodo di durata di tale condizione. (Categoria introdotta con DGR 4380 del 7/11/2012).	Reddito	Esenzione regionale (Nota 4)	E12	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni).	Reddito	Esenzione nazionale	E03	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni).	Reddito	Esenzione nazionale	E04	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Assistiti in cassa integrazione straordinaria o in deroga che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 5 dell'INPS n. 14 del 2023 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione (DGR n. 10804/2009, DGR n. 3341/2012, DGR n. 4380/2012, DGR n. 313/2013)	Reddito	Esenzione regionale	E13	Si	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6, D. Lgs. 2.6.1999 n. 230) L'esenzione non si estende ai soggetti in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari, affidati in prova o comunque sottoposti a misure limitative di libertà al di fuori degli Istituti penitenziari o OPG (parere del Ministero della Salute 0008639-26/03/2014)	Detenuti	Esenzione nazionale	F01	No	Esenzione totale per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all'adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile (ex DPCM 12.1.2017, all'art. 2, comma 2 e relativo allegato 1)	Idoneità	Esenzione nazionale	I01	No	Esenzioni previste dalla normativa vigente
Prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN	Naviganti	Esenzione nazionale (Nota 5)	068	No	Esenzioni previste dalla normativa vigente

Tipologia di esenzione	Classificazione	Esenzione nazionale / regionale	Codice esenzione	Attestato	Prestazioni in esenzione
<p>Stranieri Temporaneamente Presenti (STP), non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno e indigenti. Il codice X01 deve essere utilizzato quando il cittadino straniero assistito non goda, ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc) dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa</p> <p>(art. 35, comma 3 Del D. Lgs. n. 286/1998; art. 43, comma 4 del DPR n. 394/1999, Circolare del Ministero della Salute 0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDS-P, nota regionale G1.2022.0043389 del 26/10/2022).</p>	Extracomunitari	Esenzione nazionale	X01	No	<p>Esenzione per la singola prestazione, a seguito di dichiarazione di stato di indigenza.</p> <p>Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali</p>
<p>Soggetti destinatari delle misure di protezione temporanea di cui all'articolo 1 del DPCM 28.03.2022 (emergenza guerra in Ucraina) che non svolgono alcuna attività lavorativa.</p>		Esenzione nazionale (Nota 6)	X22	Si	<p>Esenzione valida per tutte le prestazioni erogabili dal SSN italiano dal momento dell'iscrizione al SSN fino al 31 dicembre 2024</p>
<p>Minori stranieri non regolarmente soggiornanti indigenti: valida dal momento dell'iscrizione e <u>non oltre i 6 anni</u>, salvo eventuali variazioni delle condizioni</p> <p>(Circolare del Ministero della Salute 0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDS-P, nota regionale G1.2022.0043389 del 26/10/2022)</p>	Extracomunitari	Esenzione nazionale (Nota 7)	X23	Si	<p>L'iscrizione al SSN dei minori stranieri non regolarmente soggiornanti assicura gli stessi livelli di assistenza sanitaria garantita sul territorio nazionale in condizioni di parità con i cittadini italiani, escludendo tuttavia l'assistenza all'estero.</p> <p>Le prestazioni sanitarie potranno essere erogate senza la partecipazione alla spesa, dietro presentazione di dichiarazione di indigenza.</p>
<p>Minori stranieri non accompagnati: valida sino al compimento della maggiore età.</p> <p>(Circolare del Ministero della Salute 0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDS-P, nota regionale G1.2022.0043389 del 26/10/2022)</p>	Extracomunitari	Esenzione nazionale (Nota 8)	X24	Si	
<p>Prestazioni di neuropsichiatria infantile, erogate dalle UONPIA o dalle strutture private accreditate, per i minori iscritti al SSR di età compresa tra i 14 e i 18 anni, con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo (DGR 7600 del 20/12/2017)</p>	Neuropsichiatria infantile	Esenzione regionale	NPI	No	<p>Esenzione per tutte le prestazioni di Neuropsichiatria infantile (Circ. Reg. 15/2/2018 n. 5 e successivi aggiornamenti)</p>

Nota 1

Pronto soccorso: vedasi l'art. 1 comma 796, lett. p) della Legge n. 296/2006, la DGR 3379 del 9.5.2012, la nota regionale prot. H1.2013.0015680 del 27/05/2013. Vedasi anche l'esenzione regionale L05.

Nota 2

Il codice alternativo M99 può essere utilizzato dal medico “qualora lo stesso medico non sia operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di gestazione dell'assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta. In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell'esenzione dalla spesa sanitaria, sarà di competenza della struttura erogatrice” (“Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SANS”, allegato al decreto del 17.3.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute, in revisione del precedente DM 18.5.2004).

Nota 3

Il diritto all'esenzione va riconosciuto se al momento della prescrizione da parte del medico sussistono le condizioni cui la legge subordina il beneficio (in tal senso il parere del Ministero della Salute 0008639-26/03/2014). Il quesito è stato posto con riferimento all'esenzione E01, tuttavia, con nota H1.2014.0015305 del 16/04/2014, di divulgazione del parere stesso, è stato precisato che, considerata l'autorevolezza del parere, le precisazioni ministeriali possono essere considerate, a titolo orientativo, anche per la gestione dei casi dubbi di pertinenza dell'ASST.

Nota 4

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) è l'attuale modalità prevista dalla legge per acquisire lo status di disoccupato. La domanda di NASpl o di DIS-COLL equivale alla DID. Nelle FAQ presenti sul sito del Ministero della Salute si legge che sono equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità.

La nota del Ministero della Salute 0016282-08/08/2022-DGPROGS-MDS-P prevede: “Per quanto (...) attiene il riconoscimento del diritto all'esenzione per reddito per i richiedenti protezione internazionale oltre il periodo previsto dalla norma in cui non possono svolgere attività lavorativa si precisa che, a seguito del recente parere del Consiglio di Stato, si è in attesa di indicazioni applicative da parte dei competenti Uffici”.

Nota 5

Vedasi la Circolare del Ministero della Salute prot. 0015820-07/05/2020-DGPRES-DGPRES-UFF10-P e la Nota Regionale Prot. G1.2021.0030369 del 04/05/2021. Il pregresso codice di esenzione PML è stato “chiuso” con data fine validità 31/03/2021.

Nota 6

Ai sensi del DPCM 28.03.2022, delle Ordinanze del Capo della Protezione Civile n. 895 del 2022, n. 969 del 2023, del D.L. n. 16/2023, delle Circolari del Ministero della Salute prot. n. 0011579-P del 27.5.22, n. 0010654-06/03/2023-DGPROGS-MDS-P, n. 0000863- 15/01/2024-DGPROGS-MDS-P e delle note regionali G1_2022_5415, G1.2023.8729, G1.2024.0001660 del 16/01/2024.

Nota 7

In Regione Lombardia per i **Minori stranieri non regolarmente soggiornanti** trova anche applicazione l'esenzione regionale E11:

- dai 6 ai 14 anni;
- anche prima dei 6 anni nel caso di minore NON indigente.

Dopo i 14 anni l'eventuale esenzione per la singola prestazione è X01, come per tutti gli STP (Stranieri Temporaneamente Presenti), a seguito di dichiarazione di stato di indigenza.

Nota 8

In Regione Lombardia per i **Minori stranieri non accompagnati** trova anche applicazione per l'assistenza farmaceutica l'esenzione regionale E11 fino ai 14 anni.

Dopo i 18 anni l'eventuale esenzione per la singola prestazione è X01, come per tutti gli STP (Stranieri Temporaneamente Presenti), a seguito di dichiarazione di stato di indigenza.

Nota 9

Riconducibile ad esenzione nazionale ex art 59 del DPCM 12.1.2017 (in attesa di codifica nazionale).

Nota 10

Le esenzioni D98 e D99 sono riconducibili all'esenzione nazionale D01, ex art. 1 comma 4 lett. a del D. Lgs. 124/1998.